



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 259/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37377 proposto dalla Sig.ra XX(C.F. XX), nata il XX a XX, rappresentata e difesa dall'Avv. De Giorgi Tony Luigi (c.f. DGRTYL75R12E506N - pec: deggiorgi.tonyluigi@ordavvle.legalmail.it)

CONTRO

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108, per la rideterminazione del trattamento pensionistico ad essa spettante.

Visto il codice di giustizia contabile;

Udite all'udienza dell'11 dicembre 2024 le difese delle parti

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha adito questo Giudice affinché venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione indiretta n.XX mediante applicazione dei benefici ex art. 2, co. 12, L. 335/1995 già riconosciuti in favore del dante causa, Sig. XX deceduto in data XX e conseguentemente condannare l'INPS convenuto al pagamento dei ratei conseguentemente

	dovuti oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo con ogni	
	conseguenza di legge anche in ordine al rimborso delle spese e degli onorari	
	di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.	
	Dopo aver evidenziato di essere titolare, dal XX, di pensione indiretta nella	
	misura dell'80% della pensione diretta del marito dante causa, XX, dipendente	
	del Comune di XX, deceduto in data XX, ha sottolineato di aver formulato	
	istanza amministrativa all'amministrazione previdenziale, in data XX, per la	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente	
	all'applicazione dei benefici ex art. 2, co. 12, L. 335/1995.	
	Infatti con della determina del Comune di XX n. XX del XX - emessa sulla	
	base del verbale della CMV di Bari / mod. BL/G n. XX del XX – il dante causa	
	era stato riconosciuto inabile permanentemente ed in maniera assoluta al	
	servizio ed allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa alla data del	
	decesso.	
	Il silenzio dell'amministrazione è perdurato anche a seguito della formulata	
	diffida.	
	Ha sostenuto, quindi, che per effetto dei benefici richiesti la pensione oggetto	
	di giudizio avrebbe dovuto essere calcolata sulla base di una posizione	
	contributiva di anni XX e mesi XX e non anni XX e mesi XX.	
	Pertanto ha chiesto che venga accertato il diritto alla riliquidazione della	
	prestazione pensionistica in godimento a decorrere dal XX (con conseguente	
	diritto ai relativi ratei differenziali maggiorati degli accessori di legge dal	
	dovuto all'effettivo soddisfo dalla medesima decorrenza o da quella diversa	
	validamente ritenuta in corso di causa.	
	Si è costituito l'Inps evidenziando l'infondatezza della domanda,	

	evidenziando che la pensione viene calcolata mediante l’inserimento dei dati	
	nella piattaforma passweb, nonché l’intervenuta prescrizione, divieto di	
	cumulo, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.	
	Con ordinanza n. XX del XX il giudice monocratico ha disposto consulenza	
	tecnica sui seguenti quesiti:	
	<i>«1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di</i>	
	<i>quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU</i>	
	<i>officiando, quale sia il corretto trattamento pensionistico spettante alla</i>	
	<i>ricorrente a decorrere dalla data di fruizione dello stesso (XX) e fino</i>	
	<i>all’attualità, tenendo in particolare conto delle doglianze e dei rilievi della</i>	
	<i>ricorrente;</i>	
	<i>2. calcolare gli arretrati maturati a titolo di trattamento pensionistico dovuto</i>	
	<i>e in caso di eventuale differenza dei ratei di pensione in conseguenza della</i>	
	<i>predetta rideterminazione, a decorrere dalla predetta data e fino all’attualità,</i>	
	<i>oltre agli accessori come per legge (sugli arretrati maturati va riconosciuto</i>	
	<i>il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli</i>	
	<i>interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la</i>	
	<i>rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT);</i>	
	Ha incaricato, quindi un funzionario in servizio presso la Ragioneria Generale	
	dello Stato - Area Sud Adriatica (già Ragioneria Territoriale dello Stato di	
	Bari/BAT) all’espletamento del sopra indicato incombente istruttorio.	
	La relazione tecnica è stata depositata dal consulente che, da un lato ha	
	riconosciuto la spettanza di quanto richiesto in quanto nel calcolo della	
	pensione non è stato preso in considerazione il beneficio previsto dall’art.2	
	comma 12 della l.335/1995 - pur sussistendone i presupposti - dall’altro ha	
	3	

	proceduto a ricalcolare l'importo spettante a favore della ricorrente e	
	dell'orfana e degli arretrati ad esse spettanti dal XX, unitamente agli interessi	
	legali ed alla rivalutazione monetaria.	
	Le valutazioni effettuate non sono state contestate né nel corso della CTU né	
	con memoria difensiva.	
	All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti	
	difensivi.	
	La causa è stata quindi definita mediante dispositivo letto in udienza.	
	Alla luce degli atti di causa e della consulenza tecnica espletata, appare	
	fondata la doglianza della ricorrente, in ragione della riconosciuta inabilità del	
	proprio dante causa che, tuttavia, non ha avuto alcun effetto ai fini	
	pensionistici indiretti, contrariamente a quanto previsto dalla legge.	
	La consulenza espletata appare adeguatamente motivata e non contestata sotto	
	alcun profilo.	
	Alcuna rilevanza tuttavia può avere il computo effettuato dal consulente	
	relativo al <i>quantum debeatur</i> alla figlia superstite, in quanto tale fattispecie	
	esula dall'oggetto del presente giudizio.	
	Deve essere riconosciuto, in conclusione, il richiesto diritto con conseguente	
	condanna agli arretrati spettanti oltre interessi e rivalutazione monetaria, come	
	già calcolati dal consulente tecnico, meglio esplicitati nella tabella a pagina.	
	11 dell'elaborato peritale cui si rimanda.	
	Deve, tuttavia, accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS	
	con riferimento ai ratei spettanti non coperti dalla prescrizione quinquennale,	
	interrotta dall'istanza amministrativa formulata in data XX e recepita in pari	
	data dall'INPS.	
	4	

proceduto a ricalcolare l'importo spettante a favore della ricorrente e dell'orfana e degli arretrati ad esse spettanti dal XX, unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

Le valutazioni effettuate non sono state contestate né nel corso della CTU né con memoria difensiva.

All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

La causa è stata quindi definita mediante dispositivo letto in udienza.

Alla luce degli atti di causa e della consulenza tecnica espletata, appare fondata la doglianza della ricorrente, in ragione della riconosciuta inabilità del proprio dante causa che, tuttavia, non ha avuto alcun effetto ai fini pensionistici indiretti, contrariamente a quanto previsto dalla legge.

La consulenza espletata appare adeguatamente motivata e non contestata sotto alcun profilo.

Alcuna rilevanza tuttavia può avere il computo effettuato dal consulente
relativo al *quantum debeatur* alla figlia superstite, in quanto tale fattispecie
esula dall'oggetto del presente giudizio.

Deve essere riconosciuto, in conclusione, il richiesto diritto con conseguente condanna agli arretrati spettanti oltre interessi e rivalutazione monetaria, come già calcolati dal consulente tecnico, meglio esplicitati nella tabella a pagina.

11 dell'elaborato peritale cui si rimanda.

Deve, tuttavia, accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS con riferimento ai ratei spettanti non coperti dalla prescrizione quinquennale, interrotta dall'istanza amministrativa formulata in data XX e recepita in pari data dall'INPS.

	Le spese, ivi compreso quella per la consulenza tecnica d'ufficio da liquidarsi	
	con separato decreto a seguito della presentazione della relativa istanza del	
	consulente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica.	
	Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della	
	ricorrente alla riliquidazione della pensione indiretta mediante applicazione	
	dei benefici ex art.2 co.12 l.335/1995 già riconosciuti in favore del dante	
	causa, Sig. XX con conseguente condanna dell'INPS al pagamento anche	
	degli arretrati nei sensi di cui in motivazione.	
	Dichiara prescritto il diritto agli arretrati maturati fino al 17 ottobre 2017	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali pari ad €. 1522,00 nei	
	confronti dell'Avv. De Giorgi Tony Luigi, dichiaratosi antistatario.	
	Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi al momento della	
	presentazione dell'istanza, graveranno sull'INPS.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 23/12/2024	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	5	

	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Pierpaolo Grasso	
	F.to digitalmente	
	Depositata in segreteria il 23/12/2024	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	aventi causa.	
	Bari, 23/12/2024	
	L'Assistente Amministrativo	
	dott.ssa Caterina Di Palma	
	F.to digitalmente	
	6	